

## AVVERTENZE

Per la corretta compilazione della domanda é consigliabile leggere le seguenti avvertenze.

Il modulo **B** e il modulo **A** (dichiarazione relativa ad aiuti ricevuti per il pagamento dell'affitto in caso di persone fisiche) o **G** (dichiarazione relativa ad aiuti ricevuti per il pagamento dell'affitto in caso di ente/associazione), DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO SE L'AFFITTO DELL'ANNO 2017 E' SUPERIORE AI REDDITI, come risultanti dell'attestazione I.S.E.E. (valida) al rigo "somma dei redditi dei componenti del nucleo" riportata nel quadro relativo alle modalità di calcolo. Pertanto i suddetti moduli devono essere compilati solo da coloro che paghino un affitto superiore ai loro redditi e che riescano a pagarlo grazie ad aiuti economici da parte di terze persone (parenti, amici etc...).

I modelli **B**, **C** e **G** devono essere accompagnati da copia del documento di identità del dichiarante.

I MODULI **C** e **D** DEVONO ESSERE COMPILATI ENTRAMBI SOLO SE L'INQUILINO E' MOROSO NEL PAGAMENTO DELL'AFFITTO.

IL MODULO **E** DEVE ESSERE COMPILATO SOLO SE L'INQUILINO

o è un lavoratore dipendente disoccupato, o in mobilità, o in cassintegrazione;

o ha subito uno sfratto per morosità ed ha stipulato un nuovo contratto di affitto.

### I cittadini extracomunitari

che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- nel certificato anagrafico hanno lo stato civile "ignoto": devono produrre la documentazione atta a dimostrare se sono coniugati oppure celibi o nubili;
- non sono proprietari di immobili ad uso abitativo nel Paese di origine: devono produrre una certificazione attestante l'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo.

Il suddetto documento deve essere rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente o essere idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, con traduzione in lingua italiana effettuata da un interprete accreditato presso il consolato italiano all'estero e autenticata dall'autorità consolare italiana all'estero che ne attesta la conformità all'originale. I documenti di cui sopra dovranno essere legalizzati dal consolato o dall'ambasciata italiana all'estero al fine di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero sia stato rilasciato da parte dell'Ufficio competente di quel paese;

### QUANDO PRESENTARE LE RICEVUTE ATTESTANTI IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO

Le ricevute dovranno essere presentate on line a partire dal giorno 1 gennaio 2018 e fino alle ore 23.59 del 31 gennaio 2018 utilizzando il servizio FIDO. Le ricevute pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui non sia già stato presentato contestualmente alla domanda, a partire dal giorno 1 gennaio 2018 e fino alle ore 23.59 del 31 gennaio 2018, utilizzando il servizio FIDO, dovrà essere presentato il Modello F 23 e la documentazione attestante l'opzione del proprietario per il regime della cedolare secca.

La mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini previsti dal bando comporta l'esclusione dal beneficio eventualmente spettante.

Il pagamento del contributo è subordinato alla effettiva entità delle risorse disponibili, ossia dei finanziamenti provenienti dallo Stato, dalla Regione e dal bilancio comunale. L'entità delle risorse disponibili può variare di anno in anno. Si consigliano i nuclei inseriti in fascia B e in fascia A senza punteggio, prima di inviare la documentazione sopra richiesta, di informarsi presso l'ufficio Casa circa la disponibilità delle risorse necessaria al pagamento delle domande della fascia in cui sono collocati.